

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'«ASSOCIAZIONE CRIMINET», enunciabile in sigla Criminet, con sede sociale in Roma, in Viale Libia, 120 - 00199
2. L'«ASSOCIAZIONE CRIMINET» non ha scopo di lucro e non può avere vincoli con partiti politici. Può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.
3. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo generale dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET» è quello di: svolgere attività di studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, dei tipi condotta criminale e della conseguente reazione sociale.

Nei predetti ambiti, le professionalità rappresentate dall'Associazione sono:

- ✓ il **criminologo** che svolge attività di consulenza, progettazione e ricerca nei campi investigativo, giudiziario, penitenziario, stragiudiziale;
 - ✓ il **criminalista**, quale esperto tecnico dell'investigazione criminale, che utilizza le metodologie delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali ai fini dell'accertamento del reato e della scoperta del suo autore.
2. Ulteriori scopi sono: promuovere e coordinare gli studi sulle cause del delitto, nonchè sul vissuto del delinquente; mantenere rapporti con le Associazioni nazionali ed estere, aventi con essa finalità comuni, provvedendo, altresì, alla diffusione degli studi criminologici e dei risultati, in quest'ambito, conseguiti; divulgare la cultura della sicurezza

e della legalità attraverso attività di informazione rivolte alla cittadinanza e alle categorie professionali interessate; conseguire il più ampio riconoscimento normativo e sociale delle figure del criminologo e criminalista; valorizzare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza; redigere, tenendolo costantemente aggiornato, un elenco degli iscritti all'Associazione riportante le qualifiche dalla stessa riconosciute, pubblicizzando il medesimo sui propri canali di comunicazione e portandolo a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Organizzare corsi di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo sono ulteriori scopi che si prefigge l'Associazione.

3. L'Associazione si prefigge di conseguire i propri obiettivi mediante: l'organizzazione e la partecipazione a congressi internazionali e nazionali, a corsi e a conferenze; la pubblicazione di contributi scientifici di particolare interesse; organizzazione di attività di formazione permanente e aggiornamento professionale, avvalendosi di Università e Enti di Formazione, sia pubblici che privati.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere soci effettivi dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET» tutti i professionisti che abbiano maturato una formazione specifica in ambito criminologico e criminalistico.

I requisiti formativi che i soci Criminet devono rispettare prevedono una formazione professionale durante tutto il periodo del servizio attivo in misura

non inferiore a 10 ore l'anno.

Possono, altresì, far parte dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET», in qualità di soci aggregati senza diritto di voto, quanti proporranno la propria iscrizione, previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo del curriculum formativo-professionale.

2. I soci aggregati non potranno assumere cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 4 - Modalità di iscrizione e ricorsi per esclusione

1. Per acquisire la qualità di socio occorre presentare domanda scritta.
2. Sulla domanda di ammissione del Socio delibera il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile alla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata.
4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a far data dall'iscrizione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo associativo.
7. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto.

Art. 5 - Requisiti del socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a) lo scioglimento dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET», deliberato

dall'Assemblea Straordinaria;

- b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al presente art. 4 comma 6;
 - c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET», per violazione delle norme del presente statuto o per eventuale comportamento immorale assunto dal socio;
 - d) su delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento dei contributi sociali.
- 2.** La qualifica di socio si mantiene trascorsi i termini temporali di cui all'art. 3, diventando, quindi, socio aggregato.
- 3.** La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea e viene previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (rif. Art.148 TUIR, comma 8, lettera c).

Art. 6 - Tutela dei Consumatori

L' Associazione Criminet promuove forme di garanzia a tutela dei suoi iscritti anche attraverso uno sportello di riferimento, attivo nelle proprie sedi regionali di:

- 1. Sede legale: Lazio, città di Roma, Viale Libia, 120; (tel 0692957005, fax 0692933362)
- 2. Operativa: Lombardia, città di Bergamo, Viale Papa Giovanni

XXIII, 106; (tel e fax 0354504655)

3. Operativa: Piemonte, città di Torino, Corso duca degli Abruzzi, 42;

(tel 011504647; fax 0110701657)

4. Operativa: Calabria, città di Reggio Calabria, via Tommaso Gulli,

12 (tel e fax 0965818510)

L'Associazione dispone di un proprio sito internet www.criminet.it

Lo sportello è attivo lunedì, mercoledì e venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00/15.00-18.00 e consente agli utenti di ottenere informazioni relative all'attività professionale e varie attestazioni inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo (d.lgs 206/2005).

Art. 7 Sedi Regionali

L'Associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente con tre sezioni territoriali regionali, approvate dal consiglio Direttivo e soggette al presente Statuto. Le sedi sono allocate nella Regione Lazio, città di Roma, Viale Libia, 120 quale sede Legale; nella Regione Calabria, città di Reggio Calabria, via Tommaso Gulli, 12; nella Regione Piemonte, città di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 42 e nella Regione Lombardia, città di Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, 106. Le Sezioni territoriali sono regolate da apposito

regolamento o statuto approvato dal consiglio Direttivo.

Tutte le Sezioni territoriali: a) devono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto; b) devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento; c) devono tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente; d) devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati; e) operano sul territorio quali sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati; f) possono fregiarsi della denominazione "CRIMINET" accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "CRIMINET Sezione Piemonte"); h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta. Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello

svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del consiglio Direttivo, che ne esercita il controllo.

Il consiglio Direttivo, qualora riscontri che la Sezione territoriale ha posto in essere azioni, attività comportamenti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del consiglio non venga accolto, il consiglio Direttivo delibera la nomina di un Commissario straordinario che assume la temporanea rappresentanza della Sezione, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sezione per la nomina dei nuovi organi. Le Sezioni territoriali che fossero attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Art. 8 Definizioni Criminologia

1. Il Criminologo studia i fenomeni criminali attraverso l'utilizzo di dati e casi reali.
2. La criminologia è la disciplina che si occupa dei fatti criminosi nei

loro aspetti fenomenologici, di variazione nel tempo e nei luoghi, delle condizioni sociali ed economiche che ne favoriscono la diffusione e le modificazioni; degli autori dei delitti, con le loro caratteristiche e con i fattori ambientali e situazionali che sono in gioco nell'agire delittuoso dei singoli; della reazione sociale che il delitto suscita; delle vittime, degli interventi in loro favore, dei ruoli da queste giocati nella genesi del delitto; infine, più estensivamente, la criminologia si occupa del fenomeno della devianza, anche nelle sue manifestazioni non delittuose.

Art. 8 bis Definizioni Criminalistica

1. La criminalistica costituisce un'insieme di discipline, tecniche e tecnologie finalizzate per l'investigazione criminale; si tratta di metodologie che hanno come obiettivo la risoluzione di problemi di ordine investigativo, utili per la qualificazione del reato, per la caratterizzazione delle circostanze e l'identificazione del reo o della vittima.

Art. 9 Formazione in possesso di chi esercita la professione di criminologo

1. Formazione professionale. Il criminologo è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di criminologia, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua

esperienza al Consiglio Direttivo.

2. Formazione permanente. E' necessario che ogni iscritto a questa Associazione continui la sua formazione professionale durante tutto il periodo del servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un criminologo dell'Associazione Criminet dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il criminologo dovrebbe rimanere informato costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della criminologia nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

3. Accompagnamento professionale. Un criminologo esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi criminologi, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

**Art. 9 bis Formazione in possesso di chi esercita la professione di
criminalista**

1. Formazione professionale. Il criminalista è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di criminalistica, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.

2. Formazione permanente. E' necessario che ogni iscritto a questa Associazione continui la sua formazione professionale durante tutto il periodo del servizio attivo in misura non inferiore a 10 ore l'anno. Un criminalista dell'Associazione Criminet dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il criminalista dovrebbe rimanere informato costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della criminalistica nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

3. Accompagnamento professionale. Un criminalista esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi criminalisti, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

**Art. 10 Titoli di studio o esperienze precedenti alla
formazione specifica di criminologo**

1. Diploma di laurea nel campo delle Scienze umane, psicologiche, sociali e giuridiche.

2. Diploma di scuola media superiore corredato da pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l'assistenza delle vittime del reato; attività di studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, dei tipi condotta criminale e della conseguente reazione sociale.

3. In assenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 è possibile l'accesso alla formazione specifica, quali cultori della materia.

**Art. 10 bis Titoli di studio o esperienze precedenti alla formazione
specificamente di criminalista**

1. Diploma di laurea nel campo delle Scienze umane, psicologiche, sociali e giuridiche.

2. Diploma di scuola media superiore corredato da pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi

come obiettivo l'assistenza delle vittime del reato; attività di studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, dei tipi condotta criminale e della conseguente reazione sociale.

3. In assenza dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 è possibile l'accesso alla formazione specifica, quali cultori della materia

**Art. 11 Caratteristiche del ciclo formativo specifico
compiuto**

1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Criminologo della durata minima complessiva di 200 ore.

2. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.

3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione del Criminologo.

Art. 11 bis Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Criminalista della durata minima complessiva di 200 ore.

2. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.

3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione del Criminalista.

Art. 12 Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di criminologia e criminalistica e a guidare la condotta del criminologo e criminalista. La criminologia e criminalistica devono essere realizzate sulla base di un rapporto di fiducia tra tutti gli attori. I professionisti impiegati come criminologi e criminalisti rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'ASSOCIAZIONE CRIMINET.

Integrità e imparzialità

Il criminologo e criminalista non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.

Competenza professionale e responsabilità legali

Un criminologo e criminalista deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di criminologo e criminalista.

- Regola generale. Ogni criminologo e criminalista deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale.

- Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti a meno che imposto per legge deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi criminologo e criminalista in virtù della sua professionalità.

- Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni criminologo e criminalista deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di criminologia e criminalistica. Ogni criminologo e criminalista deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 13 Tariffe

Nell'addebitare servizi e spese, il criminologo e criminalista deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il criminologo e criminalista deve rendere noto per iscritto le tariffe e i relativi costi, includendo la scadenza e la maniera del pagamento.

Art. 14 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET»:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Assemblea;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

2. Viene esplicitamente prevista l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, vengono previsti negli articoli successivi i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 Gennaio 1997, prevedeva tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532 ,ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale. (rif. art. 148 Tuir comma 8, lettera e)

Art. 15 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET» è composta dai soci di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Ogni socio effettivo in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.

Art. 16 - Assemblea

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio mediante lettera raccomandata da spedire a ciascun socio, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica, convocazione a mano, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata dal Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) del numero degli associati che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero dei soci, il Presidente deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i dieci giorni successivi dal Collegio dei Probiviri.
6. L'assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti l'Assemblea.

Art. 17 - Quorum assembleari

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza dei soci.
Sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.
2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci.
3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o palese - salvo che 1/5 (un quinto) dei soci presenti in Assemblea richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
4. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salvo diversa richiesta formale della maggioranza dei soci presenti in Assemblea. In caso di parità di voto si effettua apposito sorteggio.

Art. 18 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, il Presidente;
 - b) determina il numero ed elegge ogni triennio, tra i soci effettivi, i componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla Statuto;
 - c) stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
 - d) elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) elegge ogni triennio tre componenti il Collegio dei Probiviri;
 - f) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività

svolta;

- g) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
- h) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) su istanza del Collegio dei Probiviri e con la maggioranza di almeno 3/5 (tre quinti) dei soci presenti, la destituzione del Presidente;
- b) le modifiche al presente Statuto;
- c) lo scioglimento dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET»;
- d) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- e) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

Art. 19 - Durata delle cariche

- 1. Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti loro conferiti dagli organi appositi; la decadenza è deliberata dal Consiglio. Sono rimborsate le spese documentate e sostenute in ottemperanza ai mandati dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, e/o del Presidente.
- 2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET», è composto dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti

dall'Assemblea.

2. Esso è convocato dal Presidente dell' «ASSOCIAZIONE CRIMINET», che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o dal Collegio dei Probiviri.
3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedere entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà nei successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.
5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno tre giorni con lettera anche a mano, telegramma, fax o posta elettronica.
6. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure 1/3 (un terzo) dei presenti.
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei membri, compreso nel computo il Presidente.

Art. 21 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) elegge nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento;
 - b) detta i criteri di azione dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET»;

- c) predispone annualmente la misura e le modalità di corresponsione del contributo ordinario di adesione dovuto dai soci e determina l'entità del contributo integrativo dovuto dai soci aggregati;
- d) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nomina, su proposta del Presidente, il Tesoriere dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET »;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET »;
- g) approva e modifica i regolamenti interni;
- h) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) delibera inappellabilmente la decadenza delle cariche sociali dei membri del Consiglio Direttivo ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive o inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti.

Art. 22 - Presidente dell'Associazione e sue funzioni

- 1.** Il Presidente rappresenta l'« ASSOCIAZIONE CRIMINET » ad ogni effetto di legge e statutario, ed ha la legale rappresentanza che può delegare ad uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 2.** Il Presidente:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
 - b) presiede le riunioni di Consiglio;
 - c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori

alle liti;

- d) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET »;
- e) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- f) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza riferendo al Consiglio stesso i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva, per la loro ratifica.

In caso di sfiducia determinata da comportamenti contrari ai dettami dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET », il Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea Straordinaria per i provvedimenti necessari.

- 3. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1.** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 2.** La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'« ASSOCIAZIONE CRIMINET ».
- 3.** Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea.
- 4.** In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare al suo interno il Presidente.
- 5.** Il Collegio dei Revisori dei Conti predispose una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

- 1.** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea in concomitanza con le elezioni delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 2.** La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET »;
- 3.** In occasione della sua prima riunione il Collegio dei Probiviri provvede a nominare al suo interno il Presidente.
- 4.** Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
- 5.** In particolare, il Collegio dei probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o suo avente causa.

Art. 25 - Bilancio d'esercizio - Utili o avanzi di gestione

- 1.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2.** Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo.
- 3.** Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
- 4.** Il consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. (rif. art. 148 Tuir, comma 8, lettera d)
- 5.** Viene inoltre esplicitamente previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. (rif.

art. 148 Tuir, comma 8, lettera a)

Art. 26 - Patrimonio sociale - Quote e proventi

1. Il Patrimonio Sociale è formato:

- a) da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET»;
- b) delle somme acquisite al Patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET » sono formati da:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi integrativi;
- c) contributi straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) proventi vari.

3. Viene esplicitamente prevista inoltre l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa morte e la non rivalutabilità della stessa. (rif. art. 148 Tuir, comma 8, lettera f)

Art. 27 - Scioglimento - Liquidazione

1. Lo scioglimento dell'«ASSOCIAZIONE CRIMINET» è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da almeno 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti e delibera con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti in Assemblea.

2. La stessa Assemblea, con le stesse maggioranze, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

3. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. (rif. art. 148 Tuir comma 8, lettera b)

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, dell'art. 148 del Tuir D.p.r. 22.12.1986 n. 917 e le leggi vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali per quanto applicabili.

2. Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto.

3. Il presente Statuto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma,

addì 21.11.2019